mente da una disposizione espressa della normativa di cui trattasi e non si possono estendere a situazioni diverse da quelle espressamente contemplate.

Nella causa 150/79,

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig. Jean Amphoux, in qualità d'agente, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso il proprio consigliere giuridico, sig. Mario Cervino, Edificio Jean Monnet, Kirchberg,

ricorrente,

contro

REGNO DEL BELGIO, rappresentato dal Ministro degli affari esteri, con l'agente, sig. Robert Hoebaer, direttore presso il Ministero degli affari esteri, del commercio estero e della cooperazione allo sviluppo, e con domicilio eletto in Lussemburgo presso la sede dell'Ambasciata del Belgio, 4, rue des Girondins, Résidence Champagne,

convenuto,

causa avente ad oggetto la domanda rivolta alla Corte di giustizia delle Comunità europee, a norma dell'art. 169, 2° comma, del Trattato CEE, dalla Commissione e diretta ad ottenere l'accertamento che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dagli artt. 5, 48 e 51 del Trattato, in quanto la prassi belga esige dei requisiti di cittadinanza o di residenza dai lavoratori cittadini degli Stati membri che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971 n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti ed alla loro famiglia che si spostano nell'ambito della Comunità (GU L 149, pag. 2), per l'attribuzione delle prestazioni previdenziali contemplate dalla legge belga 16 giugno 1960 (Moniteur belge del 30. 6. 1960), la quale pone sotto il controllo e sotto la garanzia dello Stato belga gli enti che gestiscono la previdenza sociale degli impiegati del Congo e del Ruanda-Urundi e garantisce le prestazioni loro spettanti anteriormente al 1° luglio 1960,

LA CORTE,

composta dai signori: H. Kutscher, presidente; A. O'Keeffe e A. Touffait, presidenti di Sezione; J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, G. Bosco, T. Koopmans e O. Due, giudici;

avvocato generale: F. Capotorti;
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

Gli antefatti, lo svolgimento del procedimento, le conclusioni nonché i mezzi e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:

I — Gli antefatti

1. Prima che l'ex Congo belga e il Ruanda-Urundi divenissero indipendenti, esisteva in detti territori soggetti alla sovranità dello Stato belga un regime coloniale di previdenza sociale, adottato autonomamente dal legislatore coloniale.

Con la legge 16 giugno 1960, adottata poco prima che detti territori divenissero indipendenti in previsione dell'abrogazione del regime da parte dei nuovi Stati, lo Stato belga si assumeva la responsabilità delle prestazioni previdenziali spettanti anteriormente al 1° luglio 1960.

I decreti coloniali sono stati effettivamente abrogati dai nuovi Stati e la legge belga, che è la sola che garantisca prestazioni previdenziali agli ex impiegati nell'ex Congo belga e nel Ruanda-Urundi, è stata emendata e completata più volte.

L'attribuzione delle prestazioni è subordinata a seconda dei casi a requisiti di cittadinanza o di residenza, vuoi in forza del vecchio regime coloniale, vuoi in forza della legge 16 giugno 1960, i cui artt. 3, 6, 11 e 18 ter esigono — a parere della Commissione — il requisito della cittadinanza belga (o la cittadinanza di uno Stato con cui sia stato concluso un accordo di reciprocità), mentre l'art. 8 bis esige, in mancanza dei requisiti di cui sopra, la residenza nel Belgio.

2. Uno dei decreti coloniali di cui trattasi, e precisamente il decreto 7 agosto

1952 relativo all'assicurazione contro la malattia e l'invalidità, nonché la legge 16 giugno 1960, hanno già costituito oggetto di una causa dinanzi alla Corte, cioè la causa 87/76, Bozzone c/ Office de Securité Sociale d'outre-mer (sentenza 31. 3. 1977, Racc. pag. 687), in cui la Corte ha dichiarato:

«1. L'art. 2, n. 1 del regolamento n. 1408/71 va interpretato nel senso che esso si applica ai lavoratori che sono stati o sono soggetti al regime assicurativo istituito dal decreto 7 agosto 1952 e di cui la legge belga 16 giugno 1960 garantisce la continuità.

2. In mancanza di espresse disposizioni in contrario, la revoca delle clausole di residenza di cui all'art. 10, n. 1, 1° comma, del regolamento n. 1408/71 si applica nel caso di un beneficiario di prestazioni garantite dalla legislazione di uno Stato membro e relative ad un'attività subordinata svolta esclusivamente in un territorio che abbia in passato intrattenuto relazioni particolari con uno Stato membro, anche quando l'interessato, cittadino di uno Stato membro, risiede in uno Stato diverso da quello che deve pagare le prestazioni di previdenza sociale in relazione al periodo di lavoro svolto nel suddetto territorio.»

3. Secondo l'art. 1, lett. j, del regolamento n. 1408/71,

«Il termine "legislazione" indica, per ogni Stato membro, le leggi, i regolamenti, le disposizioni statutarie e ogni altra misura di applicazione, esistenti o future, concernenti i settori e i regimi di sicurezza sociale di cui all'art. 4, § 1 e 2».

to 10 della sentenza precitata, la Corte ha affermato

«questa definizione si caratterizza per il suo contenuto ampio, che comprende tutti i tipi di provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi adottati da Stati membri, e va intesa come riferentesi al complesso dei provvedimenti nazionali vigenti in materia.»

4. La Commissione attirava più volte l'attenzione del Governo belga sulle conseguenze della sentenza 87/76, Bozzone. Infine la Commissione avviava, con lettera 29 settembre 1978, la procedura di cui all'art. 169 del Trattato CEE, invitando il Governo belga a far conoscere le sue osservazioni a proposito dell'asserita violazione del Trattato.

Non avendo ricevuto una risposta precisa su tale punto, il 2 marzo 1979 la Commissione emetteva un parere motivato a norma dell'art. 169, 1° comma del Trattato, invitando il Regno del Belgio ad adottare gli opportuni provvedimenti entro il termine di un mese.

Alla notifica del parere non seguiva alcuna risposta.

II — Il procedimento

1. Con atto depositato il 27 settembre 1979, la Commissione ha investito la Corte, a norma dell'art. 169, 2° comma, del Trattato, delle trasgressioni di cui fa carico al Regno del Belgio.

2. La fase scritta si è svolta ritualmente.

3. Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale. Al Tempo stesso essa ha invitato la Commissione a produrre i decreti e la legge belga di cui trattasi. A parte ciò, la Commissione e il Governo belga sono stati invitati a rispondere alle domande supplementari, cosa che essi hanno fatto nel termine loro impartito.

III — Le conclusioni delle parti

1. La Commissione conclude che la Corte voglia:

— dichiarare che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dagli artt. 5, 48 e 51 del Trattato e dalla normativa comunitaria;

— condannare il Regno del Belgio alle spese.

2. Il Governo del Regno del Belgio conclude che la Corte voglia:

— respingere il ricorso della Commissione;

— condannare la Commissione alle spese.

IV — I mezzi e gli argomenti delle parti

1. Nell'*atto introduttivo* la *Commissione* deduce, basandosi soprattutto sulla sentenza 87/76, Bozzone, che il regolamento n. 1408/71 nonché l'interpretazione che ne è stata data dalla Corte sono validi per tutti gli altri regimi d'assicurazione la cui continuità è garantita dalla legge belga 16 giugno 1960 e che in particolare l'art. 3, n. 1 e l'art. 10, n. 1, del regolamento, i quali pongono il principio della parità di trattamento e la norma dell'abolizione delle clausole di residenza, valgono per i regimi nel loro complesso.

Per le prestazioni previdenziali di cui trattasi, nessuna condizione di cittadinanza o di residenza può quindi essere opposta — secondo la Commissione — ai lavoratori cittadini degli Stati membri.

Orbene, la Commissione sostiene che la situazione attuale delle persone che possono fruire dei regimi di cui trattasi è precisamente che i requisiti di cittadinanza e di residenza sono richiesti dalle autorità belghe, in contrasto col diritto di libera circolazione nella Comunità, come si desume da numerosi reclami presentati alla Commissione.

2. Il *Governo belga* rileva anzitutto che la legge 16 giugno 1960 costituisce un gesto di buona volontà da parte dello Stato belga, che essa ha carattere eccezionale e va interpretata restrittivamente.

Esso deduce che la legge è basata sulla legislazione coloniale autonoma e si limita a garantire delle prestazioni sotto il regime coloniale. Le condizioni limitative, di residenza o di cittadinanza, che esistevano in detta legislazione, sono state semplicemente conservate e non potevano essere abrogate dalla legge di garanzia.

Esso aggiunge che l'autonomia del regime coloniale si traduce, ancora oggi, nel mancato obbligo di cumulare i periodi maturati nell'ex Congo belga con quelli maturati nel Belgio. Nessun cumulo del genere è previsto, nemmeno nel caso di lavoratori belgi. A parte ciò, i principi di gestione sono diversi. Così, in fatto di pensione, la norma è la capitalizzazione individuale nel regime coloniale e la capitalizzazione collettiva nel Belgio.

Dalla mancata applicazione degli artt. 48-51 del Trattato alla libera circolazione dei lavoratori degli Stati membri nell'ex Congo belga deriva che l'espressione «legislazione di uno Stato membro» di cui all'art. 2, 1° comma, del regolamento n. 1408/71 non può essere riferita ad una legislazione che contempli determinati vantaggi connessi esclusivamente all'esercizio di attività negli ex territori d'oltre mare i quali, per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori, non hanno alcun nesso col territorio comunitario. Ciò vale del pari nel caso in cui le imprese abbiano la sede nel territorio comunitario.

Il semplice fatto che, a differenza del vecchio regolamento del Consiglio 16 dicembre 1958 n. 3, relativo alla previdenza sociale dei lavoratori migranti (GU 1958, pag. 561), un allegato del quale contemplava l'esclusione dei territori africani sottoposti alla sovranità del Belgio, al regolamento n. 1408/71 non sia stato allegato un elenco dei territori non può estendere la portata territoriale del regolamento comunitario.

Comunque, la non applicazione dell'art. 10 del regolamento n. 1408/71 è ammessa, come si desume, per analogia, dall'allegato V/C.1, b) di detto regolamento, e il fatto che il Belgio non abbia chiesto l'iscrizione della legge 16 giugno 1960 nell'allegato V — a differenza di quanto ha fatto la Repubblica federale di Germania per la legge relativa a determinati rischi corsi fuori dal proprio territorio — è dovuto precisamente alla convinzione dello Stato belga che le prestazioni di cui trattasi esulano dall'ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71.

Infine, il Governo belga deduce essere assurdo che una legislazione sociale, formalmente esclusa dal campo di applicazione del Trattato per tutto il periodo in cui i lavoratori vi erano effettivamente soggetti, sia inclusa in seguito in detto campo di applicazione, provocando un rilevante aumento delle spese e probabilmente, come conseguenza, la riduzione delle prestazioni.

3. Nella *replica* la *Commissione* ammette che il legislatore belga era perfettamente libero di adottare o no la legge 16 giugno 1960, ma sostiene che, una volta adottata, detta legge entra a far parte del diritto comunitario come qualsiasi altra legge belga normale. Essa rileva che la legge non ha nemmeno costituito oggetto di modalità particolari d'applicazione contemplate negli allegati del regolamento n. 1408/71, come è avvenuto per la sopra ricordata legge tedesca inclusa nell'allegato V/C.1, b), e che la portata dell'allegato V del regolamento n. 1408/71 non può essere estesa per analogia alla legge belga. A suo parere, il semplice fatto di aver lavorato fuori dalla Comunità non è sufficiente per l'esclusione dall'applicazione delle norme comunitarie in fatto di previdenza sociale di uno Stato membro. Le sembra evidente che requisiti limitativi di cittadinanza o di residenza, per poter fruire di una prestazione previdenziale, ostacolano la mobilità attuale dei lavoratori nell'ambito della Comunità.

V — La fase orale

All'udienza del 4 giugno 1980, la Commissione, rappresentata dal proprio consigliere giuridico, sig. J. Amphoux, in qualità d'agente, e il Governo bega, rappresentato dal sig. R. Hoebaer, direttore presso il Ministero degli affari esteri, in qualità d'agente, hanno svolto difese orali.

L'avvocato generale ha presentato le proprie conclusioni all'udienza del 26 giugno 1980.

In diritto

1 Con atto 28 settembre 1979, la Commissione ha proposto, a norma dell'art. 169 del Trattato CEE, un ricorso diretto a far accertare che il Regno del Belgio, esigendo, per l'attribuzione delle prestazioni previdenziali contemplate dalla legge 16 giugno 1960, dei requisiti di cittadinanza o di residenza dai lavoratori cittadini degli Stati membri della Comunità che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento del Consiglio 14 giugno 1971 n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di previdenza sociale ai lavoratori dipendenti ed alla loro famiglia che si spostano nell'ambito della Comunità (GU L 149, pag. 2), è venuto meno agli obblighi impostigli dagli artt. 5, 48 e 51 del Trattato e dalla normativa comunitaria.

2 La legge 16 giugno 1960 «che pone sotto il controllo e sotto la garanzia dello Stato belga gli enti che gestiscono la previdenza sociale degli impiegati del Congo belga e del Ruanda-Urundi e fa garantire dallo Stato belga le prestazioni previdenziali a questi spettanti» (Moniteur belge del 30 giugno 1960) è stata adottata, in occasione dell'accesso di detti territori all'indipendenza il 1° luglio 1960, onde garantire la continuità del regime coloniale di previdenza sociale basato su decreti coloniali in seguito abrogati dai nuovi Stati indipendenti. La legge, pur richiamandosi alle disposizioni dei decreti coloniali circa l'attribuzione delle prestazioni, ivi compresi i requisiti di cittadinanza e di residenza, contiene inoltre disposizioni che limitano la garanzia per i beneficiari che non siano cittadini belgi. La legge è stata emendata più volte in modo da introdurvi, fra l'altro, integrazioni delle prestazioni e modifiche delle stesse in relazione alle oscillazioni dell'indice belga dei prezzi al consumo, vantaggi questi attribuiti ai soli beneficiari cittadini belgi o residenti nel Belgio.

3 Il Governo belga non contesta che detti requisiti di cittadinanza e di residenza siano richiesti, dalle autorità belghe, a tutti i beneficiari delle prestazioni, ivi compresi i cittadini degli Stati membri della Comunità. Essa sostiene però che la legge 16 giugno 1960 non rientra nell'espressione «legislazione di uno Stato membro» di cui all'art. 2, 1° comma, del regolamento e che, anche in caso contrario, la non applicazione del regolamento va ammessa per analogia con la deroga contemplata a favore della Repubblica federale di Germania dal punto C.1.b. dell'allegato V del regolamento stesso.

4 In proposito la Corte, statuendo con sentenza 31 marzo 1977, nella causa 87/76, Bozzone c/ Office de securité sociale d'outremer (Racc. pag 687), su una questione pregiudiziale sottopostale dal tribunal du travail di Bruxelles e concernente una clausola di residenza contenuta in uno dei decreti coloniali, ha già dichiarato che l'art. 2, n. 1 del regolamento n. 1408/71 va interpretato nel senso che esso si applica ai lavoratori che sono stati o sono soggetti al regime d'assicurazione istituito dal decreto in contestazione e di cui la legge belga garantisce la continuità. Essa ha affermato che il complesso di queste disposizioni costituisce una «legislazione nazionale» ai sensi del regolamento, basandosi sulla definizione di questo termine contenuta nell'art. 1, lett. j, del regolamento stesso e dichiarando che: «questa definizione si caratterizza per il suo contenuto ampio, che comprende tutti i tipi di provvedimenti legislativi, regolamentari ed amministrativi, adottati da Stati membri e va intesa come riferentesi al complesso dei provvedimenti nazionali vigenti in materia». Dopo aver accertato inoltre che nessuna modalità particolare d'attuazione è contemplata per la legislazione di cui trattasi negli allegati del regolamento, la Corte ha concluso che l'abolizione delle clausole di residenza, prescritte dall'art. 10, n. 1, 1° comma, del regolamento n. 1408/71, si applica nelle circostanze indicate dal giudice proponente.

5 Le considerazioni svolte dalla Corte nella sentenza sopra citata valgono del pari per l'art. 3, n. 1. del regolamento n. 1408/71, il quale stabilisce:

«Le persone che risiedono nel territorio di uno degli Stati membri ed alle quali sono applicabili le disposizioni del presente regolamento sono soggette agli obblighi e sono ammesse al beneficio della legislazione di ciascuno Stato membro alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato, fatte salve le disposizioni particolari del presente regolamento.»

Ai fini della presente causa, è quindi sufficiente accertare se gli argomenti dedotti dal Governo belga rechino degli elementi nuovi rispetto a detta giurisprudenza.

6 In primo luogo, il Governo belga sostiene che gli artt. 48-51 del Trattato non sono mai stati applicati alle ex colonie belghe, le quali erano del pari escluse dal campo d'applicazione del regolamento del Consiglio 16 dicembre 1958 n. 3, riguardante la previdenza sociale dei lavoratori migranti (GU 1958, pag. 561). Esso considera assurdo che una legislazione previdenziale, formalmente esclusa dal campo d'applicazione del Trattato per tutto il periodo in cui i lavoratori vi erano effettivamente soggetti, sia in seguito inclusa in detto campo d'applicazione. La legge 16 giugno 1960 sarebbe basata su detta legislazione e non farebbe altro che garantire il diritto alle prestazioni acquistato sotto il regime coloniale. Si tratterebbe, in realtà, di un gesto di buona volontà da parte dello Stato belga nei confronti delle persone già occupate nelle colonie divenute indipendenti. Salvo qualche eccezione di scarso rilievo, il regime quale è stato istituito dai decreti coloniali sarebbe stato conservato indipendentemente dal regime generale della previdenza sociale belga.

7 A proposito di questo mezzo, va rilevato che il ricorso non riguarda il regime coloniale quale esisteva nelle colonie belghe prima dell'accesso all'indipendenza il 1° luglio 1960. Non vi è dubbio che tale regime, abrogato dai nuovi Stati indipendenti, non rientrava nel campo di applicazione del Trattato e del regolamento n. 3. Il ricorso riguarda un regime istituito da una legge belga, amministrato, sotto il controllo dello Stato belga, da un ente pubblico di diritto belga e che, come regola generale, non produce effetti attuali nelle ex colonie belghe ma, soprattutto, nel territorio metropolitano belga. Ne consegue che tale regime può pregiudicare la circolazione dei lavoratori nell'ambito della Comunità, la cui libertà è garantita dagli artt. 48-51 del Trattato e dalla normativa comunitaria.

Del resto il carattere autonomo del regime attuale rispetto al regime coloniale è posto in rilievo dal fatto che la legislazione belga, pur richiamandosi ai decreti coloniali, comprende un gran numero di emendamenti i quali riguardano tanto le condizioni di attribuzione quanto le prestazioni. Stando così le cose, il semplice fatto che qualsiasi prestazione tragga origine dai pe-

riodi di assicurazione maturati anteriormente al 1° luglio 1960, al di fuori del territorio comunitario, non può implicare la non applicazione della normativa comunitaria sulla previdenza sociale.

8 In subordine il Governo belga deduce che la non applicazione dell'art. 10 del regolamento n. 1408/71 va ammessa per analogia col punto C.1.b. dell'allegato V, dello stesso regolamento, a norma del quale:

«L'art. 10 del regolamento non pregiudica le disposizioni in virtù delle quali gli infortuni (e malattie professionali) sopravvenuti fuori del territorio della Repubblica federale di Germania, nonché i periodi compiuti fuori di tale territorio, non danno luogo o danno luogo soltanto a determinate condizioni al pagamento di prestazioni quando i titolari risiedono fuori del territorio della Repubblica federale di Germania.»

Esso aggiunge che se il Belgio non ha chiesto l'iscrizione della legge 16 giugno 1960 nell'allegato V, ciò è dovuto al fatto che lo Stato belga era persuaso che le prestazioni di cui trattasi non rientrassero nell'ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71.

9 Nemmeno questo argomento può essere accolto. L'allegato V contiene un certo numero di disposizioni che implicano modalità di applicazione particolari relative a situazioni speciali e diverse. Modalità del genere si possono desumere unicamente da una disposizione espressa della normativa di cui trattasi e non si possono estendere a situazioni diverse da quelle espressamente contemplate.

10 Da queste considerazioni discende che il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato CEE, esigendo dei requisiti di cittadinanza o di residenza dai lavoratori cittadini degli Stati membri della Comunità che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento n. 1408/71, per l'attribuzione delle prestazioni previdenziali contemplate dalla legge 16 giugno 1960, che pone sotto il controllo e la garanzia dello Stato belga gli enti che amministrano la previdenza sociale degli impiegati del Congo belga e del Ruanda-Urundi e fa garantire dallo Stato belga le prestazioni previdenziali loro spettanti.

Sulle spese

11 A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese; il Regno del Belgio è rimasto soccombente e va quindi condannato alle spese.

Per questi motivi,

LA CORTE,

dichiara e statuisce:

Il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi impostigli dal Trattato CEE, esigendo dei requisiti di cittadinanza o di residenza dai lavoratori cittadini degli Stati membri della Comunità, che rientrano nel campo d'applicazione del regolamento nr. 1408/71, per l'attribuzione delle prestazioni previdenziali contemplate dalla legge 16 giugno 1960, che pone sotto il controllo e la garanzia dello Stato belga gli enti che amministrano la previdenza sociale degli impiegati del Congo belga e del Ruanda-Urundi e fa garantire dallo Stato belga le prestazioni previdenziali loro spettanti.

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.

Kutscher O'Keeffe Touffait Mertens de Wilmars Pescatore

Mackenzie Stuart Bosco Koopmans Due

Così deciso e pronunziato a Lussemburgo, l'11 luglio 1980.

Per il cancelliere

J. A. Pompe

cancelliere aggiunto

Il presidente

H. Kutscher